



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 31/07/2021

OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021

L'anno **2021**, il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore **10:30**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	ABBALLE DAMIANO	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CASCIA GIORGIO	PRESENTE
SANTORO VINCENZO	ASSENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	PRESENTE
QUAGLIA SERENA	PRESENTE	GELPI ALESSANDRO	ASSENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	ASSENTE		

Totale Presenti 10 Totale Assenti 3

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DOTT.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il **Sindaco Fausto Giuliani** introduce il terzo e ultimo punto iscritto all'ordine del giorno. Illustra l'argomento l'**Assessore Bartoli Riccardo**, la cui discussione è stata effettuata al punto 2.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del d.l. 99/2021), che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **31 luglio 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 1.002.879,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Colonna un incremento nella misura del 1,6% del Piano Finanziario TARI 2020;

DATO ATTO che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 1.002.879,00, iva compresa;

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 1.018.925,00;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2020 con la quale il Comune di Colonna, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020;

CONSIDERATO che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività

per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella relazione allegata alla presente e di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0,82	1,00
2	0,92	1,80
3	1,03	2,05
4	1,10	3,00
5	1,17	3,25
6 o più	1,21	3,75

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	4,28
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,70	5,95
3	Stabilimenti balneari	0,53	4,48
4	Esposizioni, autosaloni	0,49	1,95
5	Alberghi con ristorante	1,26	9,40
6	Alberghi senza ristorante	0,75	6,38
7	Case di cura e riposo	0,96	8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	7,87
9	Banche ed istituti di credito	0,51	4,31
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,98	8,33
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,20	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,06	8,96
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,40	9,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,01	42,56
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	16,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,76	14,98
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,58	55,94
21	Discoteche, night-club	1,00	8,51
22	Autorimessa e magazzini senza vendita diretta	0,80	0,80

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.).

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 01/07/2021;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 10

assenti: 3

Favorevoli: 7

Contrari: 3 (Pochesci, Romagnoli e Perfili)

Astenuti: 0

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa al mq. per famiglie con	Tariffa al mq.
a) una persona	0,74
b) due persone	0,83
c) tre persone	0,93
d) quattro persone	0,99
e) cinque persone	1,05
f) sei o più persone	1,09

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat.	Tariffa al mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4918
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,6885
3 Stabilimenti balneari	0,5163
4 Esposizioni, autosaloni	0,4819
5 Alberghi con ristorante	1,2392
6 Alberghi senza ristorante	0,7376
7 Case di cura e riposo	0,9442
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,0720
9 Banche ed istituti di credito	0,4967
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,9638
11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1802
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1802
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0376
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,8655
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3769
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,9274
17 Bar, caffè, pasticceria	3,7669
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,8785
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7310
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,4715
21 Discoteche, night-club	0,9835
22 Autorimessa e magazzini senza vendita diretta	0,7868

PARTE VARIABILE

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI

Tariffa annuale intera a famiglia

a) una persona	170,05
b) due persone	306,09
c) tre persone	348,60
d) quattro persone	510,15
e) cinque persone	552,66
f) sei o più persone	637,69

.....

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,1534
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,9972
3	Stabilimenti balneari	2,2567
4	Esposizioni, autosaloni	0,9823
5	Alberghi con ristorante	4,7351
6	Alberghi senza ristorante	3,2113
7	Case di cura e riposo	4,1306
8	Uffici, agenzie, studi professionali	3,9618
9	Banche ed istituti di credito	2,1711
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,1961
11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,4328
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,2817
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,5134
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,7780
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,7854
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	21,4388
17	Bar, caffè, pasticceria	16,3813
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,1604
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,5434
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	28,1787
21	Discoteche, night-club	4,2867
22	Autorimessa e magazzini senza vendita diretta	0,4030

Riduzioni per l'emergenza Covid-19	% Riduzione P.V.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40%
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	40%
Esposizioni, autosaloni	40%
Alberghi con ristorante	70%

Alberghi senza ristorante	70%
Uffici, agenzie, studi professionali	70%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	40%
Attività artigianali di produzione beni specifici	40%
Bar, caffè, pasticceria	70%

- 2) **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 fissata dalla Provincia/Città Metropolitana;
- 3) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 10

assenti: 3

Favorevoli: 7

Contrari: 3 (Pochesci, Romagnoli e Perfili)

Astenuti: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegati:

- verbale di resoconto stenotipato (allegato n. 1)
- Allegato A)
- Allegato sub A)

Il Consiglio Comunale termina alle ore 12:20

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 30/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA FABIOLA PIZZICONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 30/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Dr.ssa Pizziconi Fabiola

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 05/08/2021, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

COLONNA 24/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI



Allegato sub A)

COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2021

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2021 METODO NORMALIZZATO

con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi e costi variabili:** in assenza di dati certi disponibili, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata basandosi sul mantenimento della proporzione del gettito attribuibile alle due categorie dell’anno precedente.
- **coefficienti:** Il metodo normalizzato conduce alla determinazione delle tariffe del tributo, diversificate tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, che dipendono da alcuni parametri, tra i quali la numerosità del nucleo familiare, l’inserimento delle utenze nelle diverse categorie di attività e la scelta dei coefficienti da impiegare per il calcolo, la cui definizione rappresenta uno degli elementi centrali della disciplina comunale del prelievo. In questo paragrafo ci si occuperà della definizione dei coefficienti per il calcolo delle tariffe, ed in particolare dei coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd*, definiti dall’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per i quali quest’ultimo prevede dei limiti massimi e minimi, lasciando al comune la scelta della misura da applicare concretamente ad ogni categoria di utenza. Gli enti, come sopra accennato, possono scegliere i coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa della quota fissa delle utenze non domestiche e di quella variabile relativa alle utenze domestiche e non domestiche, nell’ambito dei limiti fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, differenziate per area geografica di appartenenza del comune (nord, centro e sud) e per dimensione dello stesso (in termini di popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti). In regime di Tia e di Tares si è ritenuto che il comune non potesse derogare ai limiti minimi o a quelli massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, salvo caso eccezionali e dettagliatamente motivati.

I pesanti incrementi tariffari che la rigorosa applicazione del metodo normalizzato, caratterizzato dall’eccessiva rigidità dei coefficienti che incidono nel calcolo delle tariffe, comporta per talune categorie di utenza (specie non domestica), hanno spinto il legislatore a prevedere una specifica norma derogatoria. In particolare, l’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall’art.1 comma 1093 della legge n.145/2018 (legge di stabilità 2019) e s.m.i, ha stabilito la possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 relative agli altri coefficienti (*Kb*, *Kc* e *Kd*), nella misura del 50% degli stessi.


Quindi è possibile mitigare gli incrementi che hanno colpito talune categorie di utenza, permettendo una maggiore elasticità nell’applicazione dei coefficienti.

In assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

DATI INIZIALI



Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non, si è tenuto conto oltre dei coefficienti di produzione di rifiuto delle utenze moltiplicato per i mq, anche delle particolari condizioni di dislocazioni delle stesse sul territorio comunale e l'incidenza come costi che hanno per la raccolta, smaltimento ed il trasporto.

UTENZA DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999.

CATEGORIA	KA	KB
Famiglie di 1 componente	0,82	1,00
Famiglie di 2 componenti	0,92	1,80
Famiglie di 3 componenti	1,03	2,05
Famiglie di 4 componenti	1,10	3,00
Famiglie di 5 componenti	1,17	3,25
Famiglie di 6 o più componenti	1,21	3,75
		-

UTENZA NON DOMESTICA PARTE FISSA E VARIABILE

(Metodo normalizzato con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

COD	CATEGORIA	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	4,28
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,70	5,95
3	Stabilimenti balneari	0,53	4,48
4	Esposizioni, autosaloni	0,49	1,95
5	Alberghi con ristorante	1,26	9,40
6	Alberghi senza ristorante	0,75	6,38
7	Case di cura e riposo	0,96	8,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	7,87
9	Banche ed istituti di credito	0,51	4,31
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,98	8,33
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,20	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,06	8,96
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,88	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,40	9,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,01	42,56
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	16,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,76	14,98
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,58	55,94
21	Discoteche, night club	1,00	8,51
22	Autorimessa e magazzini senza vendita diretta	0,80	0,80

COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO con deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

TARIFFE UTENZA DOMESTICA ANNO 2021

CATEGORIA	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
Famiglie di 1 componente	0,74 €	170,05 €
Famiglie di 2 componenti	0,83 €	306,09 €
Famiglie di 3 componenti	0,93 €	348,60 €
Famiglie di 4 componenti	0,99 €	510,15 €
Famiglie di 5 componenti	1,05 €	552,66 €
Famiglie di 6 o più componenti	1,09 €	637,69 €

COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013)

TARIFFE UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2021

COD	CATEGORIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4918 €	2,1534 €
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,6885 €	2,9972 €
3	Stabilimenti balneari	0,5163 €	2,2567 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,4819 €	0,9823 €
5	Alberghi con ristorante	1,2392 €	4,7351 €
6	Alberghi senza ristorante	0,7376 €	3,2113 €
7	Case di cura e riposo	0,9442 €	4,1306 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,0720 €	3,9618 €
9	Banche ed istituti di credito	0,4967 €	2,1711 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,9638 €	4,1961 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1802 €	4,4328 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,1802 €	4,2817 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0376 €	4,5134 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,8655 €	3,7780 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3769 €	4,7854 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,9274 €	21,4388 €
17	Bar, caffè, pasticceria	3,7669 €	16,3813 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,8785 €	8,1604 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7310 €	7,5434 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,4715 €	28,1787 €
21	Discoteche, night club	0,9835 €	4,2867 €
22	Autorimessa e magazzini senza vendita diretta	0,7868 €	0,4030 €

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

TARI (TASSA RIFIUTI) – VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Sindaco Giuliani: allora procediamo io direi il punto 2 e il punto 3 li trattiamo assieme e poi li votiamo separatamente. quindi punto 2 “tassa rifiuti, validazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021” e “determinazione delle tariffe per l’anno 2021”, la parola all’Assessore Bartoli:

Consigliere Bartoli: allora, per quanto riguarda il PEF che oggi dobbiamo approvare, lo abbiamo redatto tenendo conto del metodo tariffario di gestione rifiuti redatto da ARERA ed è valido per il periodo 2018 - 2021. negli scorsi anni abbiamo fatto sempre una riclassificazione dei costi in quanto Colonna aveva la parte dei costi fissi molto più alta della parte dei costi variabili, invece il metodo arera porta proprio a cambiare questo modo di gestire i rifiuti, anche perché la parte fissa è quella calcolata in base al metro quadro dell’immobile che sia domestico o non domestico, quindi il metro quadro non inquina ma è solo un coefficiente e poi chi occupa veramente l’immobile che sporca, diciamo, comunque che produce rifiuti, quindi dovevano essere i costi ribaltati. dal nuovo PEF Insomma, col nuovo metodo di area. Negli scorsi anni abbiamo potuto, diciamo, ricalibrare i costi secondo l’articolo 3, proprio del metodo tariffario di Arera che faceva fare una proporzione e fino a quest’anno si poteva fare, questo era l’ultimo anno, poi dal 2022, devi essere a regime, noi quest’anno andiamo a regime però, non facciamo un’ultima riclassificazione che potevano ancora fare, diciamo, e quindi arriviamo a regime Le percentuali tra fisso e variabile esatte al dettaglio Come ci dice Arera. ho scritto dei dati per far capire, ad esempio, nel 2019, la variabile al 20% circa

e la fissa l'80, oggi andiamo ad approvare un 78 variabile e un 22 fisso, quindi proprio l'esatto opposto. questo è, diciamo, il metodo, chi più sporca più paga. la cosiddetta famosa frase del chi più sporca, più paga. abbiamo quindi distribuito questi costi.

Consigliere Pochesci: in base a questo diciamo principio, ne abbiamo parlato anche più volte, avete mai attenzionato situazioni in cui magari fuori di quella casa risulta un residente, magari più volte si vede che l'immondizia non è di un solo residente, per cui, c'era un metodo per poterlo attenzionare?

Consigliere Bartoli: questo momento ci sarà dal 2022 e lo dicevo alla fine, tanto comunque e in pratica siamo arrivati a questa tariffa quest'anno senza riaggiornare l'ultimo costo che potevamo fare proprio perché è quella più vicina a quella puntuale che dal 2022 dovrà essere attuata. Cioè Arera ha detto che dal 2022 deve essere attuata la tariffa puntuale. Non riusciremo a farla a peso, quindi la faremo probabilmente a conferimento. Abbiamo già iniziato la discussione con Ambiente, ma anche con degli esperti che ci aiuteranno esterni.

Consigliere Pochesci: Tra l'altro scadrà anche il contratto?

Consigliere Bartoli: ottobre 23, scusate, quindi abbiamo ancora due anni circa. Però, al di là di questo, dobbiamo arrivare a una tariffa simil puntuale, cioè dobbiamo cominciare quella puntuale e probabilmente al 2022 cominceremo con dei conferimenti, ovvero un nucleo da un abitante può conferire tot. indifferenziato all'anno, tot. volte può mettere il mastello fuori, tant'è vero che stiamo vedendo di comprare i mastelli per l'indifferenziato, se non è pieno non ti conviene metterlo fuori perché perdi diciamo uno scarico, quindi ci saranno un tot di scarichi di indifferenziato l'anno da poter fare, chi supera questi scarichi, diciamo, pagherà una quota superiore, un supplemento per ogni scarico in più che fa durante l'anno. Ci sarà anche un minimo al quale non si potrà andare sotto perché vuol dire che vai a buttare l'immondizia da un'altra parte o puoi far male la differenziata o c'è qualcosa che non quadra a casa.

Consigliere Pochesci: Speriamo che tutti questi sacrifici, che tra l'altro servono per l'ambiente, Vengano anche riconosciuti.

Consigliere Bartoli: bravissimo. E questo però Fabio sarà un metodo per capire se veramente in

quella casa c'è un'abitante o se ce ne sono di più, se produci tanto indifferenziato e quindi vediamo che scarichi tantissimo...

Consigliera Perfili: Dal 2022? Giusto?

Consigliere Bartoli: dal 2022 questo deve partire quindi adesso, da settembre stiamo già parlando con ambiente, diciamo che l'orientamento è quello a conferimenti, non a peso, anche se probabilmente abbiamo fatto un bando per mettere le bilance su tutti i nostri furgoni. però dovrebbero ogni volta che prendono metterlo, pesarlo, è un po' più complicato da fare subito.

Consigliera Perfili: però non puoi farlo in un condominio?

Consigliere Bartoli: è un po' più difficile, quindi preferiamo, diciamo che ci possiamo arrivare ma non in 3 mesi, quindi preferiamo comprare il mastello, invece che la busta il mastello per l'indifferenziato, da tot litri, tu hai tot scarichi di litri l'anno, quindi sai che puoi mettere il mastello fuori tot volte l'anno e se è mezzo non ti conviene una settimana metterlo fuori, anche perché l'indifferenziato teoricamente è quello che non dovrebbe puzzare, quindi che puoi tenere in casa e devi aspettare che si riempie per metterlo fuori. questa è l'idea del 2022.

Consigliere Perfili: io eviterei il mastello

Consigliere Bartoli: altrimenti dobbiamo fare con le buste, comunque col codice a barre, però le buste potrebbero essere problema per chi non ha spazio dentro casa, mentre il mastello lo metti... comunque la soluzione oggi non c'è e magari ne parliamo anche in una Commissione perché, volevo a settembre convocarne una pure per discutere Fabio, delle relazioni con gli altri Comuni. C'eravamo detti chi pagava di più, chi pagava di meno, perché noi paghiamo di più e magari invece di parlarne oggi mezz'ora, io vorrei vederci in Commissione magari trattare un po' tutta la questione.

Consigliere Abballe: basta che non ci dicono che costiamo troppo.

Consigliere Bartoli: magari la Commissione la facciamo di sera, dopo cena, quindi questo potrebbe essere una prossima Commissione da qua, insomma, a dopo agosto, facciamo le ferie e ne parliamo. Io avevo stampato un po' di PEF e di tariffe degli altri Comuni. Ci mettiamo seduti, le vediamo

insieme, così ragioniamo bene sul perché anche se oggi, se avete visto i documenti, io poi ho fatto una fotocopia se non ce l'avete stampata, dal PEF di oggi risulta che l'85% della tariffa se la carica il cittadino, il 15%, il commerciante, ma questo è da un calcolo proprio di metri quadri e di rifiuto prodotto, purtroppo abbiamo solo 24000 metri quadri di commercianti, sono pochissimi, un poco meno del 15%, quindi o ammazziamo il commerciante o il cittadino si carica.

Consigliera Perfili: il territorio è molto piccolo

Consigliere Bartoli: Sì, sì, per carità, bisogna lavorare su tutto per arrivare con un nuovo contratto, Diciamo che possa migliorarci la situazione complessiva. comunque per finire il discorso sul PEF abbiamo quindi riclassificato utenze domestiche e utenze non domestiche. Abbiamo per la quota fissa che è il 22%, quest'anno, un 85% che si carica utenza domestica è un 15% la non domestica, proprio facendo la proporzione dei metri quadrati complessivi degli edifici del territorio, questa è la proporzione. Non è che possiamo inventarci un'altra cosa. sulla variabile invece sulla quantità di rifiuto prodotto. A oggi non abbiamo un dato certo perché non abbiamo la tariffa puntuale, quindi ci siamo attenuti più o meno agli scorsi anni e siamo sempre l'86% sugli abitanti, un 14% sulle utenze non domestiche, quindi il rapporto è 85 a 15 del PEF. Vuol dire che si caricano 850000 euro e poco più le utenze domestiche e 150000 euro le non domestiche.

Consigliere Pochesci: quindi a conti fatti rimane la stessa di quest'anno?

Consigliere Bartoli: allora no. Non rimane a conti fatti, la stessa rata, proprio perché cambia il metodo, invece della proporzione tra fisso e variabile e secondo il DPR 158, quindi passiamo alla parte delle tariffe, secondo il DPR 158 del 99, ci sono l'allegato 1 con delle tabelle che danno dei coefficienti da applicare per fare la tariffa, per quanto riguarda le utenze domestiche, noi rientriamo nelle tabelle del centro Italia Comuni sotto i 5000 abitanti, quindi abbiamo dei parametri da rispettare. Per quanto riguarda la tariffa fissa domestica, il parametro è quello, cioè c'è un numero e devi rispettare quello per ogni classificazione, quindi un occupate, due occupanti, tre occupanti... e non puoi mettere un numero diverso da quello, quindi quello è il coefficiente per gli occupanti, per i metri quadrati, scusatemi, delle domestiche. Invece della variabile delle domestiche e non domestiche e la fissa delle domestiche c'è un minimo e un massimo nei parametri, dove il Comune

può decidere quale coefficiente applicare. Abbiamo applicato un coefficiente, che secondo noi è quello più equo per tutti e io a conti fatti ho visto che qualcuno risparmia quest'anno. se volete ho delle fotocopie le vediamo però ve lo dico per esempio nel 2019, tariffa per due occupanti, quindi 2 persone dentro casa, avevano 6,02 a metro quadro, vuol dire che 100 metri quadrati pagavano 600 euro. oggi pagano 306 euro come quota, quella della variabile, quindi quello è un costo fisso, 306 di parte variabile, per la parte fissa pagano 83 centesimi a metro quadro, quindi su 100 metri quadrati sono 83 euro, $306 + 83$ fa 390, a 659 mancano 200 euro. Risparmiano una famiglia da due persone in 100 metri quadrati, quest'anno, nel 2021 risparmio 200 euro rispetto a quello che pagava nel 2019, rispetto a quello che pagava nel 2020, 100 euro perché era scesa un pochino nel 20 la tariffa. Nel 19 c'era il discorso dell'aumento di debiti esigibili, quindi rispetto al 19 sono circa 200 euro in meno, rispetto al 20 sono 100.

Consigliera Perfili: il 2019 non va considerato secondo me.

Consigliere Bartoli: io li ho presi tutti, perché comunque abbiamo fatto il 19, abbiamo fatto il 20. però noi siamo arrivati nel 19 dove c'è stato quell'aumento e l'ho preso come dato. Nel 20 comunque Sara, la tariffa era 5 e 27 per la stessa categoria moltiplicata per 100 sono 527. 390 a 527 sono sempre 120/130 euro. Una cosa, il risparmio, è vero per chi è uno, chi è 2, forse anche chi è in 3, chi è in 4 credo che sia sullo stesso costo più o meno e chi ha 5 pochino di più e chi è 6 aumenta proprio perché aumenta il costo di chi produce.

Consigliera Perfili: non sono più i metri quadri a produrre.

Consigliere Bartoli: adesso io ho fatto un ragionamento su 2 abitanti in sede di Commissione, magari ne parliamo bene, valutiamo tutti oppure apriamo le tariffe di quest'anno e le valutiamo tutte non c'è problema. Io mi sono stampato sia quelli del 20, se non vogliamo prendere il 19.

Consigliera Perfili: il discorso tuo sulle tariffe va benissimo, probabilmente, insomma è stata fatto proprio conti alla mano, cioè sicuramente è stata fatta così. il problema per cui il nostro voto è contrario, è perché noi ci aspettavamo pure una diminuzione del costo del servizio, secondo noi è troppo alto il costo del servizio, che sta su un milione e passa euro.

Sindaco Giuliani: io c'ho parlato col direttore e a settembre mi ci rivedo, se ci stanno i presupposti per poterlo ridurre, da mo che glielo sto a chiedere.

Consigliera Perfili: quello è il problema di fondo perché poi le tariffe come viene le metti. Magari un anno viene penalizzato qualcuno e l'anno dopo qualcun altro. Più o meno insomma...

Consigliere Bartoli: quest'anno siamo arrivati proprio a fare quello che dice arera. Il costo del servizio, voi dite che è un pochino alto, giusto. Il PEF di Ambiente mi sembra sia intorno ai 700000 euro se prendiamo l'IVA 720, il resto tutto discarica o costi del Comune, quindi sono 700 e 300, il 70%, dobbiamo diminuire un pochino quei 700000 euro, per esempio l'incontro con Limiti di un mese fa, ormai, gli abbiamo detto che le persone che vanno in pensione non ce le deve sostituire, al momento, ci mettiamo seduti e vediamo se, senza 2 persone che sono 80000 euro in meno, conti alla mano sono 40000 euro lordi l'anno, quindi gli abbiamo già detto di non sostituirle subito, ma di metterci seduti e vedere. bastano 7 invece di 9? no, sì, cioè, quindi c'è assolutamente la voglia di abbassare questo costo. Sta nel programma elettorale e assolutamente, anche prima di fare il nuovo contratto che verrà, il nuovo bando e quello che sarà il 2023, le studiamo tutte, cioè non è che andiamo a... però ci dobbiamo arrivare, ce lo siamo detto anche lo scorso Consiglio, ci dobbiamo arrivare con purtroppo, pure con i tempi che abbiamo.

Consigliera Perfili: noi apprezziamo il fatto che ci sia stata una determinazione delle tariffe, anche in base a quelle che sono le disposizioni di legge, però, ovviamente, da parte nostra dobbiamo adottare insomma ad abbassare il costo.

Consigliere Bartoli: preciso, che le tariffe di prima erano sempre a norma di legge, perché c'è anche un articolo che prevede che il 50% possa essere maggiorato o diminuito per alcune utenze se era troppa la differenza, quindi ci stavamo, però capiamo che in quel modo davamo troppo addosso a qualcuno che invece, ecco, una persona che vive sola, pagava relativamente molto di più rispetto a chi è in cinque o in sei e quindi non poteva essere questa cosa. Abbiamo cercato quest'anno di arrivare proprio almeno ad equilibrare quella cosa lì, tra l'altro, scusate prima che mi dimentico, deliberiamo anche le riduzioni Covid per le non domestiche, che è il contributo che ci ha dato lo Stato quest'anno, Fabio l'altra volta avevi parlato dei commercianti ed avevi chiesto e ci sono anche

le riduzioni dentro, per esempio musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto hanno 40% sulla quota variabile, il contributo è per la quota variabile, distributori impianti sportivi, un 40%, autosalone, 40%, alberghi con ristorante, 70 alberghi senza ristorante, 70, ne abbiamo uno solo, Palestre il 40% hanno in meno rientrano nei luoghi di associazioni, scuole, eccetera; abbigliamento, cartolibreria, ferramenta, eccetera, sempre un 40%, gli artigianali, un 40%; pasticcerie, eccetera, un 70%.

Consigliere Romagnoli: quindi palestre e piscine stessa cosa?

Consigliere Bartoli: 40% hanno in meno sulla quota variabile, era comunque in base anche ai coefficienti che hanno, perché magari il bar-pasticceria ha un coefficiente da 32 euro al metro quadro, mentre la palestra da 4/5 euro al metro quadro, quindi abbiamo cercato di proporzione anche quello in modo di dare un contributo equo a tutte le utenze anche non domestiche, visto che sono 34000 euro o 36 non ricordo il valore preciso.

Consigliera Perfili: Comunque tornando al discorso che se abbassiamo il costo del servizio è più sostenibile per tutti.

Consigliere Bartoli: ovvio, questo lo abbiamo detto.

Consigliere Pochesci: e dobbiamo andare a indagare anche sul fattore componenti del nucleo effettivi.

Consigliere Bartoli: sì, sì, questo diciamo che dal 2022, ci è più facile perché ci accorgiamo di quanto rifiuto, ognuno produce.

Consigliere Pochesci: magari se anche non solo gli utenti...

Sindaco Giuliani: ma quello era un incrocio pure che va fatto con il CEP. quando scovano pure l'evasione totale anche quello va fatto.

Consigliere Bartoli: va visto se chi ha le case in affitto dichiara contratto d'affitto, perché altrimenti qualcuno non lo dichiara e paga quota più bassa, ultima cosa inerente i garage. Non c'è quota garage quest'anno, se vedete, mentre l'anno scorso prevedeva una quota dei garage,

quest'anno i garage sono ricompresi nel nucleo familiare, ovvero Riccardo ha un garage, ha un nucleo familiare di tot abitanti, paga solamente la quota fissa, quindi quella per metro quadro, anche per il garage, per i metri quadrati del garage, quindi garage di 20 metri quadri, vedo la mia tariffa e pago anche 20 euro per il garage. quindi il garage non ha una quota a parte che qualcuno si lamentava che era troppo anche il garage, quindi anche questa cosa è stata tolta. Non c'è più garage e a seconda dell'abitazione e del nucleo, è come se fa parte dell'abitazione, nel caso in cui io abbia un garage che non è parte della mia abitazione, adesso è così da quest'anno, nel caso in cui avrò scusate, finisco la spiegazione del garage, nel caso in cui io abbia un box,

Consigliere Pochesci: non so come tornano i conti pero va be.

Consigliere Bartoli: e devono torna per forza perche so stati fatti con un programma e ci ha aiutato un professionista per far quadrare i conti, siamo stati aiutati.

Consigliere Pochesci: rispetto al discorso di non rimpiazzare le persone che vanno in pensione, è stato fatto al Comune, un progetto diciamo concreto di quello che ci serve effettivamente, uno studio di fattibilità.

Consigliere Bartoli: più che lo studio di fattibilità stiamo parlando però non c'è nulla di cartaceo perché va dato l'affidamento dell'incarico. Vorremmo far proprio fare un piano nuovo e comunque negli anni cambiano le esigenze, cambia il territorio, cambiano tante cose, quindi...

Consigliere Pochesci: poiché, come detto, abbiamo poche industrie, poche attività commerciali dobbiamo fa un piano.

Consigliere Bartoli: se ti ricordi avevamo parlato anche di mini isole ecologiche, Appena ci siamo insediati, che potrebbe essere sempre un'altra soluzione col nuovo contratto, nel senso inserire i costi di acquisto, spalmare in tot anni e magari fare che ne so il centro storico, continuare col porta a porta visto che è abbastanza piccolo e invece nella parte più bassa, non più la raccolta a casa ma devo andare io a buttare e in quel caso si deve abbassare, perché se non si abbassa è inutile che faccio questa cosa. Ci vuole proprio un nuovo contratto che ci giustifichi quale può essere una spesa piuttosto che un'altra. Abbiamo due anni di tempo, prima di fa il bando di gara dobbiamo avere da

un esterno, non dà Ambiente. Ho già parlato con due persone di Colonna, sono sincero, se conoscono e se ci vogliono dare una mano, pagandole logicamente, si da incarico, soprattutto loro so di Colonna e conoscono il territorio meglio di altro che viene da fuori, potrebbero capire anche le esigenze di Colonna. Magari chiamiamo il professionista più bravo del mondo viene qui, è fa la stessa cosa che fa Roma ma siamo 2 realtà completamente diverse.

Sindaco Giuliani: allora mettiamo a votazione il punto 2, che riguarda la valutazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, Chi è favorevole? chi è contrario? nessun astenuto, quindi è approvato a maggioranza e votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole? chi è contrario? chi si astiene, anche questo passa a maggioranza.

Sindaco Giuliani: punto numero 3 determinazioni delle tariffe per l'anno 2021, sempre della TARI, chi è favorevole? chi è contrario? non si astiene nessuno, quindi anche questo approvato a maggioranza. L'immediata eseguibilità, chi è favorevole? chi è contrario? nessuno astenuto. Anche questo a maggioranza.

Sono le ore 12:20 e il Consiglio Comunale termina qui. Grazie.

Comune di Colonna

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

TARIFFE 2021 RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Tariffa Fissa 2021 (€/mq)	Tariffa variabile 2021
1	1 occupante	0,74	€ 170,05
2	2 occupanti	0,83	€ 306,09
3	3 occupanti	0,93	€ 348,60
4	4 occupanti	0,99	€ 510,15
5	5 occupanti	1,05	€ 552,66
6	6 e più occupanti	1,09	€ 637,69

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Tariffa 2021 (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,65
2	Campeggi, distributori di carburanti	3,69
3	Stabilimenti balneari	2,77
4	Esposizioni, autosaloni	1,46
5	Alberghi con ristorante	5,97
6	Alberghi senza ristorante	3,95
7	Case di cura e riposo, Caserme	5,07
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5,03
9	Banche e istituti di credito	2,67
10	Negozi beni durevoli (abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta e altri)	5,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,61
12	Attività artigianali (parrucchiere, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	5,46
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	4,64
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,16
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	26,37
17	Bar, caffè, pasticceria	20,15
18	Generi alimentari, (pane e pasta, macelleria, ecc.), supermercati	10,04
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	9,27
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	34,65
21	Discoteche, night club	5,27
22	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,19